

295. Le Amministrazioni municipali dietro presentazione della rivista del foglio di via, rilasceranno in seguito i biglietti d'alloggio.

296. Nel destinare l'alloggio si dovrà aver cura di tenere uniti per quanto sarà possibile in un sol quartiere tutti gli uomini della stessa compagnia per facilitarne la riunione.

297. I cavalli di truppa dovranno pure per quanto si potrà, essere alloggiati in scuderie vicine all'alloggio di ciascuna compagnia.

298. Dovranno gli Ufficiali municipali far conoscere la distribuzione d'alloggio al Comandante di piazza, ed al Commissario di guerra.

299. Le Amministrazioni municipali nello stabilire, e distribuire gli alloggi presso gli abitanti saranno tenute di non far distinzioni di persona, qualunque siano le loro funzioni, o qualità.

300. I Tesorieri, o Cassieri pubblici non potranno obbligarsi a dare alloggio nelle case ove stanno rinchiusi le casse, ma saranno tenute di supplirvi con procurarlo in natura presso altri abitanti, con cui si accomoderanno essi in proposito.

301. A simil condizione saranno pure eccettuate dal somministrare alloggio le vedove, e le fanciulle, però nel quartiere dalle medesime rispettivamente abitato.

302. Le Amministrazioni municipali invigileranno pure perchè il carico dell'alloggio non